

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese ed introduce nuove modalità di attuazione degli interventi;
- la Commissione europea con decisione C(2022) n. 7144 DEL 03/10/2022 ha approvato in via definitiva il programma regionale "PR Toscana FESR 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Regione Toscana;
- la Giunta Regione Toscana con deliberazione n.1173 del 17/10/2022 e successivamente aggiornamento alla versione n. 3 con deliberazione n. 329 del 25/03/2024 ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma Operativo "PR Toscana FESR 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Regione Toscana;
- la Giunta Regione Toscana con Deliberazione n. 1042 del 28 luglio 2025 recante "Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" Documento di Attuazione Regionale" ha approvato la versione n. 5 del Documento di attuazione regionale del PR FESR Toscana FESR 2021-2027;
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui ai Regolamenti:
 - Reg. UE 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e ss.mm.ii;
 - Reg UE 2021/1058 e 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere la politica dei visti e ss.mm.ii
 - ed ogni altra normativa comunitaria e/o nazionale e/o regionale come meglio richiamata nell'Allegato 1 dal Decreto Dirigenziale di Approvazione del Bando di seguito indicato;

La Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 14186 del 17/06/2025 e ss.mm.ii ha approvato il Bando relativo a *Azione 1.1.3 "Servizi per l'innovazione" Azione 1.3.2 Sub-Azione 1.3.2.1 "Sostegno alle PMI – investimenti produttivi" Bando "Innovazione strategica moda"*

- il sopracitato bando prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al 40% dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- la L.R. 50/2014 e ss.mm.ii. all'art 5 attribuisce a Sviluppo Toscana S.p.a. la funzione di Organismo Intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma

operativo FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020;

- per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale dell'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.a. come da convenzione approvata con approvata con Decreto della Giunta Regione Toscana 148 del 20/02/2023 e ss.mm.ii;

- il Signor [] nato a [] il [] Cod. Fiscale [] in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa [], con sede legale in [], P. IVA n. [], iscritta nel Registro delle imprese di [] al n. [] (in seguito denominato "Contraente") in qualità di beneficiario del seguente aiuto **Azione 1.1.3 "Bando Innovazione Strategica Moda" Azione 1.3.2 Sub-Azione 1.3.2.1 "Sostegno alle PMI – investimenti produttivi" Bando "Innovazione strategica moda a valere sul PR FESR 2021/2027 ex DD 14186/2025 e ss.mm.ii** pari a complessivi Euro [] ([]), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. [] del [] e disciplinato dal Bando sopracitato, dai relativi allegati e dalla comunicazione di ammissione a finanziamento di cui alla PEC n [] del [], ha richiesto a [] (in qualità di Organismo Intermedio) il pagamento a titolo di anticipo di Euro [] ([]) *[quaranta per cento del contributo concesso]*;

- ai sensi del Bando sopracitato l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, per un importo complessivo di Euro [] ([]) *[indicare la somma tra l'anticipo da erogare e la maggiorazione per interessi, quindi in totale il 44 % del contributo concesso]*, pari al 40 % dell'aiuto concesso, maggiorato del 10% per interessi e spese di recupero per un importo di Euro [] ([]);

- la Banca [] /Società di assicurazione [] /Società finanziaria [] ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;

- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;

- la Banca [] /Società di assicurazione [] /Società finanziaria [] è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;

- la Banca [] /Società di assicurazione [] /Società finanziaria [] ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di un mese antecedente la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. n. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta [] (in seguito denominata per brevità “Banca” o “Società”) con sede legale in [] via [], iscritta nel registro delle imprese di [] al n. [], iscritta all'albo/elenco [] a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:

[] nato a [] il []
[] nato a [] il []

nella loro rispettiva qualità di [], casella di P.E.C []

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente [] ed a favore della Regione Toscana (di seguito denominata “Ente garantito”), fino alla concorrenza dell'importo complessivo di Euro [] ([]) *[indicare la somma tra l'anticipo da erogare e la maggiorazione per interessi, quindi in totale il 44% del contributo concesso]*, corrispondente al contributo da erogare a titolo di anticipazione, maggiorato del 10% quale copertura per l'eventuale maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella dell'eventuale richiesta di rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La “Società”, rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all' “Ente garantito”, nei limiti della somma sopra dichiarata, la restituzione della somma complessiva di Euro [] ([]) *[indicare il quaranta per cento del contributo concesso]* erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”, qualora il “Contraente” non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato dall'Organismo Intermedio o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza.

La “Società” garantisce, inoltre, irrevocabilmente ed incondizionatamente all' “Ente garantito” la restituzione della ulteriore somma corrispondente agli interessi di cui sarà automaticamente maggiorata la somma suddetta, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso, nonché alle spese di recupero, fino a concorrenza di un importo massimo pari al dieci per cento della somma erogata a titolo di anticipazione come sopra dichiarata.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del decimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, e quindi fino al *[il calcolo della scadenza deve considerare eventuali proroghe dei termini di ultimazione già richieste ed accordate]*, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall' "Ente garantito", attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione. Il mancato rinnovo entro il termine di un mese antecedente ciascuna scadenza determina l'escussione della polizza a tutela del credito regionale.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione finale da parte dell' "Ente garantito", come risultante da apposito provvedimento di liquidazione a saldo. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata mediante provvedimento dell'Organismo Intermedio di approvazione della rendicontazione finale di spesa, copia del quale sarà trasmessa all'impresa Contraente ed alla Società.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Organismo Intermedio in nome e per conto dell' "Ente garantito", cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 commi 2 e 3 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 99, secondo comma, lettera b), del Reg. (CE) n. 1046/2018, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione o termini di decadenza per l'escussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14¹

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra "Società", "Contraente", "Ente garantito" sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Firenze.

A tal fine "Società", "Contraente" e "Ente garantito" prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 - Clausole finali

In nessun modo il testo del modello potrà essere alterato, modificato o integrato con clausole aggiuntive, pena il rigetto dell'istanza di anticipo. Eventuali difformità nella forma e contenuto della garanzia rispetto ai requisiti previsti possono essere riscontrate e fatte valere dall'Amministrazione regionale in ogni tempo, anche successivamente all'erogazione dell'anticipo, e determinano l'immediata richiesta di restituzione dell'agevolazione erogata, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dal Bando.

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del "Ente garantito" non sia comunicato al "Contraente" che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

¹ Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Il TUB è stato novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n. 41

Contraente

Società²

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto “Contraente” e la “Società” dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla “Società”)

Art. 7 (Foro competente)

Art. 8 (Clausole Finali)

Contraente

Società³

(firma autenticata)

² N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma

³ N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c. con attestazione dei poteri di firma